



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE NR. 92 DEL 25/03/2025

OGGETTO:

**AUTORIZZAZIONE INCARICO EXTRA-TIME ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 PRESSO IL
COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA DEL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. C.Z. DAL GIORNO 25.03.2025
AL GIORNO 30.06.2025**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 147 bis, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000) FAVOREVOLE
	Data25/03/2025 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Tegazzini Matteo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Visti:

- il D.U.P. 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10 settembre 2024 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25 novembre 2024;
- il P.I.A.O. 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24 dicembre 2024 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il P.E.G. 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 3 dicembre 2024;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 3 del 7 gennaio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico al Segretario Comunale quale Responsabile del Personale e dell'Ufficio "Affari Generali e Segreteria";
- il decreto del Sindaco n. 2 del 7 gennaio 2025 con il quale è stato conferito l'incarico al Dott. Matteo Tegazzini quale Responsabile del Settore I;

Visto l'art. 107 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili, stabilendo in particolare che spetta ai Responsabili di Area o di Settore, nel limite delle attribuzioni delle aree a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamata la precedente determinazione n. 13 del giorno 21/01/2025;

Vista la richiesta del Comune di Bagnoli di Sopra assunta al prot. n. 2685 del 17/03/2025 intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di dipendente di questo Comune (matricola n. 37) per un ulteriore incarico allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 al di fuori del proprio di servizio e nel rispetto dell'orario settimanale autorizzabile, fino al giorno 30/06/2025 per un massimo di n. 6 ore settimanali;

Sentito in merito il dipendente di questo Ente, matricola n. 37, il quale ha manifestato la propria volontà di accettare l'incarico al di fuori del proprio orario di servizio, in ordine alla richiesta sopra citata per n. 6 ore settimanali fino al periodo richiesto;

Richiamato l'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i. la Legge 3/12/1996, n. 662, e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che testualmente recita:

"7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Visto inoltre l'art. 1, comma 557 della L. 30/12/2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" che prevede:

"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

Rilevato che non trattasi di lavoro subordinato e continuativo e che pertanto non risulta applicabile il disposto della L. 662/96 relativa alla incompatibilità con ulteriori attività rispetto a quelle prestate in via continuativa presso l'ente di appartenenza;

Ritenuto, nello spirito di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, di autorizzare il dipendente a svolgere la prestazione lavorativa di cui sopra;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 26/09/2023 avente ad oggetto: "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi – Aggiornamento";
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 12/09/2023 avente ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 07/03/2013 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale sui controlli interni";
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 53, commi da 7 a 10 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii

Ritenuto di non avere alcuna riserva in ordine al conferimento del predetto incarico;

Accertato (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 54, 11 marzo 2015):

a) che l'espletamento dell'incarico non comporta, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;

b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;

c) la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

e) specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

f) corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

Visto il testo di proposta sottoposto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con l'istruttore del settore di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura del vigente piano comunale di prevenzione della corruzione).

Considerato che nulla osta al rilascio di tale autorizzazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, per quanto di competenza, il dipendente, di cui alla richiesta in atti (prot n. 2685 del 17/03/2025), ad espletare l'incarico allo svolgimento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 presso il Comune di Bagnoli di Sopra (PD), in orario extra-ufficio, per il periodo dal 25/03/2025 al 30/06/2025, per un massimo di n. 6 ore settimanali complessive e comunque nel rispetto dell'orario settimanale autorizzabile;
3. Di dare atto che:
 - l'attività dovrà essere svolta in modo tale da non configurare un'attività incompatibile con le previsioni stabilite dalla vigente legge finanziaria e senza pregiudizio per i servizi cui lo stesso è preposto presso questo Ente;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, della L. n. 190/2012, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per l'incarico in oggetto, il soggetto che conferisce l'incarico è tenuto a comunicare a questo Ente l'ammontare dei compensi erogati al dipendente;
 - il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini contabili in quanto non richiede impegno di spesa;
4. Di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
5. Di comunicare al Comune di Bagnoli di Sopra ed al dipendente su nominato l'adozione del presente atto;
6. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Cartura, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Personale – Incarichi conferiti ai dipendenti", in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio.